

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132-941000

Proc. n. 1758 del 17 MAR 2015

**AI DIRIGENTI DEI SETTORI
PRGRAMMAZIONE E FINANZE**

TECNICO

E P.C. ALLA GIUNTA ESECUTIVA

SEDE

**DIRETTIVA DEL SEGRETARIO GENERALE , IN QUALITÀ DI RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.**

OGGETTO: Clausola compromissoria nei contratti pubblici, in applicazione della normativa anticorruzione di cui alla L. 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione corruzione.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATI:

- **legge 06.11.2012 n. 190** ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- **l'art. 1. c.2. lett. b) della detta legge 6 novembre 2012 n. 190** secondo cui la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione (ora ANAC) approva il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la finalità precipua di fornire alle pubbliche amministrazioni un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività atte a prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico, contestualmente creando le premesse perché le amministrazioni medesime possano, a loro volta, redigere propri piani triennali per la prevenzione della corruzione e, di conseguenza, predisporre e attuare gli strumenti previsti dalla legge 190/2012;
- **la delibera n. 73/2013** dell'11 settembre 2013 con la quale l'ANAC ha approvato il suddetto Piano Nazionale anticorruzione;
- **la deliberazione di G.E. n. 37 del 05.12.2014** con la quale è stato approvato il "Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Triennio 2015/2017" della Comunità Montana Calore Salemitano;

EVIDENZIATO :

- **che la legge 190/2012 (legge anticorruzione)** con l'art. 1, commi da 18 a 25, ha apportato delle modifiche alla disciplina dell'arbitrato come prevista dagli artt. 241- 243 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

- che l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici è intervenuta a riguardo con la determinazione n. 6 del 18.12.2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23.1.2014, ad oggetto: "Indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- che, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di questo Ente, tra le misure previste per prevenire il fenomeno corruttivo, dispone il divieto di inclusione, a pena di nullità, della clausola compromissoria, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva motivata autorizzazione da parte dell'organo di governo dell'amministrazione;

TUTTO CIO' PREMESSO, COSI' PRECISA LE PROPRIE CONCLUSIONI

1) **conformemente agli atti innanzi richiamati**, come indicazione generale, negli schemi di contratto da predisporre all'atto dell'avvio della gara e, in generale, nei contratti a stipularsi sia in forma privatistica, sia in forma pubblico-amministrativa, debba essere previsto che *"per eventuali controversie nascenti dall'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto è identificato, quale foro competente, il Tribunale di Salerno. E' escluso il ricorso all'arbitrato"*;

2) **ove la controversia** riguardi diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, e la natura della stessa suggerisca l'opportunità di un ricorso all'arbitrato, quest'ultimo deve essere previamente e motivatamente autorizzato con deliberazione di Giunta Esecutiva ;

3) **l'autorizzazione suddetta** deve essere relativa all'inclusione della clausola compromissoria nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito; diversamente il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, è nullo;

4) **per i contratti già stipulati** alla data di entrata in vigore della Legge 190/2012 che prevedono la clausola arbitrale, si accerti se gli arbitri sono stati già conferiti o autorizzati prima di tale data, laddove per "arbitrato" conferito deve intendersi quello in cui l'Ente abbia operato la designazione (con conseguente accettazione) dell'arbitro;

5) **di attenersi** a quant'altro prescritto nella citata determinazione dell'A.V.C.P. n. 6/2013, a cui si fa espresso rinvio.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale cmcaloresegreteria.gov.it - sez. " amministrazione trasparente" - sottoz. " altri contenuti".



IL SEGRETARIO GENERALE

(in qualità di responsabile della trasparenza e
Della Prevenzione della corruzione)

Dr.ssa DESIMONE Anna